

COMUNE DI SETTEVILLE

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI
AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI
E REGOLAMENTAZIONE DELL'ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI
SENZA FINI DI LUCRO**

INDICE

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni**
- Art. 3 Natura degli interventi**
- Art. 4 Finalità dei benefici**
- Art. 5 Aree di intervento**
- Art. 6 Albo degli Organismi Associativi senza fini di lucro**
- Art. 7 Contributi ordinari**
- Art. 8 Contributi straordinari**
- Art. 9 Criteri di valutazione**
- Art. 10 Utilizzo dei locali comunali**
- Art. 11 Concessione patrocinio**
- Art. 12 Esclusione di responsabilità**
- Art. 13 Disposizioni finali**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Setteville, di sovvenzioni e contributi a persone o enti pubblici e privati. Disciplina e costituisce altresì, l'istituzione dell'Albo degli organismi associativi senza fini di lucro e la concessione di patrocinio gratuito.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale.

L'articolazione generale del dispositivo risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale.

Art. 2. Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall' art. 7 comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3 Natura degli interventi

L'Amministrazione potrà erogare contributi con tre modalità:

1. contributo ordinario (annuale) per il sostegno all'attività dell'associazione, se ricompreso nella programmazione annuale;
2. contributo straordinario finalizzato a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere anche continuativo nel corso della stessa annualità;
3. contributo indiretto ossia agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature, delle strutture dei locali comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati.

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

1. le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali (cd. sussidi);
2. il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune; c) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
3. ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

Il Comune potrà erogare contributi straordinari ad Associazioni che presenteranno progetti nelle Aree di intervento di cui al presente Regolamento e che saranno scelte mediante bando pubblico.

Art. 4- Finalità dei benefici

Il Comune concede i suddetti contributi o sovvenzioni con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5.

I benefici sono in particolare finalizzati:

- a. promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- b. ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune;
- c. a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- d. ad accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- e. a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del territorio;
- f. a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle extra scolastiche.

Art. 5 - Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art.3 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali; g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- g) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere, di integrazione sociale e pari opportunità;
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- m) iniziative di protezione civile;
- n) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.

Art. 6 – Albo degli Organismi Associativi senza fini di lucro

Con il presente regolamento è istituito l'Albo degli organismi associativi senza fini di lucro. Tale Albo ricomprende gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa che operino senza fini di lucro nel territorio del Comune e svolgano attività a vantaggio della popolazione residente nel territorio.

L'Albo è pubblico e disponibile per la consultazione presso gli uffici comunali.

L'Albo è istituito presso l'ufficio Biblioteca che annualmente ne cura la revisione, la tenuta e l'aggiornamento (iscrizioni, cancellazioni...). In qualsiasi momento le associazioni di cui all'art.6 c. 1 potranno richiedere l'iscrizione, la cancellazione o la variazione dei dati inseriti nell'Albo.

Possono chiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che:

1. operano senza scopo di lucro;
2. abbiano una sede nel Comune e vi operino con stabilità (anche se non esclusivamente) da almeno sei mesi perseguendo fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di culto, di cultura, di ricreazione, di promozione o svolgimento di attività sportive, di tutela nonché di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente o comunque di un pubblico interesse;
3. abbiano sede al di fuori del territorio comunale ma operino con stabilità sullo stesso, in tal caso la domanda di iscrizione all'Albo sarà sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale che ne valuterà l'ammissibilità.

L'iscrizione all'albo è libera, gratuita e non implica ingerenze da parte del Comune sulle attività delle singole associazioni.

L'iscrizione all'albo avviene su presentazione di domanda in carta libera, firmata dal responsabile dell'associazione e su presentazione della documentazione necessaria da depositarsi presso l'Ufficio Protocollo. La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da:

- atto costitutivo e/o statuto da cui dovranno risultare: le finalità perseguite che devono essere non contrarie all'ordinamento giuridico, la relativa attività, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo "senza fine di lucro";
- relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno di riferimento relativamente alle attività per cui si chiede l'iscrizione;
- bilancio dell'ultimo anno di riferimento, oppure, se non disponibile, rendicontazione economica delle attività dell'ultimo anno relativamente a quelle per cui si richiede l'iscrizione.

Art. 7 Contributi ordinari

L'accesso ai contributi ordinari è riservata agli enti, alle istituzioni e fondazioni, alle associazioni a larga base rappresentativa, alle cooperative, ai gruppi culturali, ambientalistici, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, agli organismi di ricerca a base associativa che operino senza fini di lucro nel territorio del Comune ed iscritte all'Albo degli organismi associativi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Annualmente il Responsabile del Servizio Amministrativo pubblica un avviso con le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo ordinario riservate alle

associazioni iscritte all'Albo degli Organismi Associativi senza fini di lucro.

Ultimata l'istruttoria, sarà presentata alla Giunta la proposta di delibera per il riconoscimento e la concessione dei finanziamenti richiesti. Nella proposta di delibera dovranno essere indicate le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione. Inoltre, il responsabile del servizio competente esprime il proprio parere tecnico ed il responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere contabile e di copertura finanziaria. La Giunta, dopo il ricevimento della proposta di delibera, decide, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio e sulla base degli indirizzi precedentemente formulati, la misura del contributo da concedersi ad ogni richiedente ammesso a contribuzione

Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.

Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.

La Giunta può concedere i contributi derogando dai termini e dalle modalità sopra indicate, ove sussistano condizioni particolari o al verificarsi di situazioni imprevedibili.

La Giunta si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Art. 8 - Contributi straordinari

Le domande per contributi straordinari, finalizzati a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività nell'anno, che rientrano nelle aree di intervento di cui all'art.5 devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande per contributi straordinari potranno essere presentate sia da associazioni iscritte all'Albo degli Organismi associativi senza scopo di lucro istituito con il presente regolamento sia da altre associazioni che propongano manifestazioni ed eventi di particolare interesse e/o rilevanza sociale per il Comune.

Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta, con apposita deliberazione.

Il Comune potrà erogare contributi straordinari ad Associazioni che presenteranno progetti nelle Aree di intervento di cui al presente Regolamento e che saranno scelte mediante bando pubblico

Per questo tipo di contributi la domanda dovrà essere presentata in carta libera almeno un mese prima dell'evento, allegando inoltre il programma complessivo dell'iniziativa o la relazione descrittiva dell'attività (progetto) per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa, nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima. Dovrà inoltre essere allegato lo statuto costitutivo dell'Associazione e una breve relazione indicante le finalità generali della stessa.

Ai fini dell'ottenimento del contributo l'associazione richiedente dovrà presentare al termine dell'iniziativa una specifica dei costi sostenuti.

La Giunta può concedere i contributi derogando dai termini e dalle modalità sopra indicate, ove sussistano condizioni particolari o al verificarsi di situazioni imprevedibili.

Art. 9 - Criteri di valutazione

I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- a)** rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 4, nonché con le finalità istituzionali;
- b)** rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
- c)** rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d)** rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;

Per quanto concerne l'erogazione di contributi ordinari le Associazioni richiedenti dovranno essere iscritte nell'Albo degli organismi associativi senza fine di lucro di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'Amministrazione si riserva di inserire nei bandi e negli avvisi criteri ulteriori.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per i quali è stato accordato.

Art. 10 - Utilizzo dei locali comunali

Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dallo specifico Regolamento per l'utilizzo degli stabili comunali (in fase di elaborazione) e alle indicazioni apposte dalla Commissione per i locali di pubblico spettacolo.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 11 - Concessione patrocinio gratuito

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Setteville".

Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

Le richieste dei patrocini, istruite dai competenti Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dalla Giunta.

Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dai Servizi competenti alla Giunta, per la conseguente deliberazione.

Art. 12 - Esclusione di responsabilità

L'intervento dell'Ente si concretizza esclusivamente sul piano contributivo. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per l'erogazione dei contributi dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni fiscali in materia.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
